



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

09821-21

composta da

Renato Giuseppe Bricchetti - Presidente -
Anna Criscuolo
Pierluigi Di Stefano
Massimo Ricciarelli
Gaetano De Amicis - Relatore -

Sent. n. sez. 451
C.C. - 10/03/2021
R.G.N. 03104/2021

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Gazi Karim Goran, nato il 18/09/1989 a Kirkouk (Iraq)

avverso la sentenza del 14/01/2021 della Corte di appello di Catanzaro.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14 gennaio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna del cittadino iracheno Gazi Karim Goran *alias* Ghazi Kareem Goran all'Autorità giudiziaria francese (Tribunale di Bobigny) in relazione ad un mandato di arresto europeo processuale emesso il 9 novembre 2020 per i reati di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina commessi in Francia dal novembre del 2019 sino all'11 ottobre 2020.

2. Nell'interesse di Gazi Karim Goran è stato proposto ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli artt. 2 della legge 22 aprile 2005 n. 69 e 10, secondo e terzo comma, Cost., in considerazione della mancata richiesta allo Stato emittente di idonee garanzie per la tutela della sicurezza personale del ricorrente, al quale è stato riconosciuto il diritto di asilo nell'ordinamento italiano.

Al riguardo, in particolare, si pone in evidenza il fatto: *a)* che dinanzi alla Corte distrettuale è stata prodotta copia del provvedimento emanato dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone che in data 16 novembre 2020 riconosceva al ricorrente lo *status* di "protezione sussidiaria"; *b)* che il ricorrente, una volta consegnato in Francia, non potrebbe fruire, secondo la normativa colà vigente, delle stesse garanzie costituzionali (in tema di diritto di asilo) che viceversa gli sono state riconosciute in Italia, sicché la sua consegna risulta essere avvenuta in violazione della causa ostativa prevista dalla richiamata disposizione di cui all'art. 2.

2.1. Con un secondo motivo, inoltre, la difesa deduce violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all'art. 19, comma 1, lett. c), legge cit., per la mancata subordinazione della consegna alla condizione che il ricorrente sia rinviato allo Stato membro di esecuzione per scontarvi la pena eventualmente pronunciata nei suoi confronti dallo Stato di emissione, avendo la Corte di appello omissa di valutare il fatto: *a)* che lo *status* di protezione internazionale ha determinato un rapporto di collegamento con il territorio nazionale che consente di prescindere dal requisito della residenza anagrafica, essendo tale *status* parificato a quello di cittadino italiano dalla giurisprudenza di legittimità; *b)* che il ricorrente risiede stabilmente nel territorio italiano, quale richiedente asilo, quantomeno a decorrere dal 2 ottobre 2018 – data del permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Cosenza – e che in Italia ha stipulato un contratto di locazione, con attivazione di utenza elettrica ed idrica presso l'abituale dimora di Rende, ove convive stabilmente con la compagna. Circostanze, queste, sintomatiche della presenza legale, stabile e non estemporanea del ricorrente in Italia, con la conseguente operatività nei suoi confronti del richiamato disposto normativo.

2.2. Con un terzo motivo, infine, si lamenta la violazione dell'articolo 17, comma 4, legge cit. per l'assenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza, atteso che dalla documentazione trasmessa dallo Stato di emissione non emergono specifiche fonti di prova idonee a ritenere il coinvolgimento del ricorrente nella realizzazione dell'attività criminosa contestatagli.



3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 febbraio 2021 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito indicate.

2. In ordine al primo motivo dal ricorrente dedotto deve rilevarsi come il principio del *non refoulement* riguardi soltanto i "territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche" (ex art. 33 della Convenzione di Ginevra sulla protezione dei rifugiati).

E non può affatto dirsi, né è stato dal ricorrente allegato alcunché a tal proposito, che la Francia sia un Paese che rappresenti una minaccia per la vita e la libertà del consegnando in ragione di tali motivi.

Deve piuttosto rammentarsi che nell'ambito dell'Unione europea sussiste un sistema comune di asilo, che comprende uno *status* di asilo uniforme, valido in tutta l'Unione, così come uno *status* uniforme di protezione sussidiaria.

Tale sistema europeo comune di asilo e protezione sussidiaria si basa su una procedura nella quale si tratta di accertare se la persona interessata abbia diritto o meno allo *status* di rifugiato ovvero a quello di protezione sussidiaria e, qualora non vi abbia diritto, di allontanarla dal territorio dell'Unione, mentre il mandato d'arresto europeo è un meccanismo di consegna che esplica i suoi effetti unicamente all'interno dell'area territoriale propria dell'Unione (cfr. Sez. 6, n. 1270 del 12 gennaio 2021, Hoshyar).

Nel caso in esame, peraltro, deve rilevarsi, e la stessa Corte distrettuale ne ha dato puntualmente conto ai fini della valutazione sulla persistenza dei presupposti per il mantenimento dello *status* di protezione sussidiaria, che il relativo provvedimento di riconoscimento è stato deliberato dalla competente Commissione territoriale di Crotone in occasione della seduta svoltasi in data 7 ottobre 2020, dunque senza alcuna valutazione dei fatti di reato emergenti dal procedimento estero oggetto del mandato di arresto europeo, che è stato successivamente emesso in data 9 novembre 2020.

3. Parimenti infondato deve ritenersi il secondo motivo di ricorso, atteso che l'evocato collegamento con il territorio nazionale non si traduce affatto in un radicamento maturato secondo i criteri al riguardo stabiliti da questa Suprema

Corte: nel medesimo arco temporale in cui si sarebbe radicato in Italia, ossia dal mese di ottobre 2018, il ricorrente risulta aver commesso i gravi reati che gli vengono contestati in Francia, sul cui territorio, alla stregua delle dettagliate informazioni contenute nel mandato di arresto europeo, la sua presenza è stata continuativamente accertata quanto meno dal mese di febbraio 2020.

In ordine alla verifica dei presupposti per la applicabilità della condizione del rinvio in Italia prevista dall'art. 19, comma 1, lett. c), della legge 22 aprile 2005, n. 69, nessun congruo elemento di prova è stato prodotto dal ricorrente se non quello di "dimorare" al momento dell'arresto presso un'abitazione ove egli vive assieme alla sua compagna, provvedendo al pagamento delle spese di somministrazione della luce del gas; né dagli atti emergono elementi sintomatici concretamente apprezzabili al fine qui considerato, risultando piuttosto dati di segno contrario, come la circostanza di fatto che il ricorrente nel medesimo lasso temporale risulta esser stato presente sul territorio francese per commettervi i gravi reati che gli vengono contestati nei provvedimenti richiamati ed allegati a sostegno della richiesta di consegna formulata dalle Autorità giudiziarie dello Stato di emissione.

Giova richiamare, sotto tale profilo, la costante linea interpretativa di questa Suprema Corte, secondo cui la nozione di "residenza" rilevante ai fini della consegna presuppone un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, desumibile da una serie di indici rivelatori, quali la legalità della presenza in Italia, l'apprezzabile continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra quest'ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita all'estero, la fissazione in Italia della sede principale e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi, e il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (tra le tante, v. Sez. 6, n. 19389 del 25/06/2020, D., Rv. 279419).

Non emergono, in definitiva, i presupposti per condizionare la consegna, ai sensi dell'art. 19, lett. c), cit., al rinvio della persona nel territorio dello Stato per scontarvi la pena o la misura di sicurezza eventualmente irrogate.

4. Manifestamente infondata deve infine ritenersi la doglianza oggetto del terzo motivo, che omette di confrontarsi criticamente con le puntuali argomentazioni svolte nella sentenza impugnata in esito alla completa disamina delle numerose fonti di prova richiamate nel mandato di arresto europeo e nella documentazione integrativa trasmessa dalle Autorità richiedenti (consistenti in pedinamenti, intercettazioni e filmati estratti dalle telecamere di videosorveglianza), in quanto coerentemente ritenute indicative di una circostanziata ricostruzione dell'attività illecita dal ricorrente posta in essere per

favorire, nell'arco temporale indicato nell'imputazione, il traffico dell'immigrazione clandestina dalla Francia verso il Regno Unito, svolgendovi un ruolo di direzione e coordinamento di numerosi carichi di migranti eseguiti da squadre di autisti e trafficanti operanti sotto la sua supervisione.

Sulla base del compendio indiziario compiutamente delineato nel m.a.e. e nella ulteriore documentazione inviata dalle competenti Autorità dello Stato di emissione, deve pertanto rilevarsi come la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dei principî stabiliti da questa Suprema Corte (da ultimo v. Sez. 6, n. 28281 del 06/06/2017, Mazza, Rv. 270415), secondo cui, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria italiana deve limitarsi a verificare che il mandato sia, per il suo contenuto intrinseco o per gli elementi raccolti in sede investigativa, fondato su un compendio indiziario che l'autorità giudiziaria emittente abbia ritenuto seriamente riferibile ad un fatto di reato attribuibile alla persona di cui si chiede la consegna, e che di ciò abbia fornito – come in effetti è avvenuto nel caso in esame - ragioni nel provvedimento adottato.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

La Cancelleria curerà l'espletamento degli incombeni di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

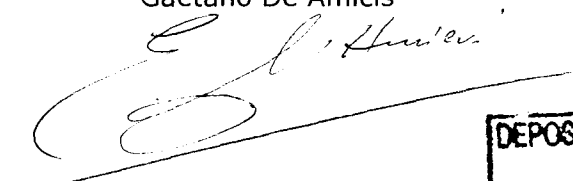
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso il 10 marzo 2021

Il Consigliere estensore

Gaetano De Amicis



Il Presidente

Renato Bricchetti

